

Importante ordine del giorno approvato alla Camera

MEC AGRICOLO: IL GOVERNO IMPEGNATO A UNA REVISIONE

Lo stato di paralisi della Comunità - Chiaromonte preannuncia un'iniziativa del PCI per un dibattito parlamentare

A conclusione del dibattito sulla legge delega per la terza tappa del MEC - che ha messo ampiamente in luce lo stato di progressiva paralisi in cui versano le strutture comunitarie soprattutto per ciò che concerne il mercato agricolo - il governo, tramite il sottosegretario agli Esteri Pedini, ha assunto ieri alla Camera alcuni impegni.

I deputati del PCI e del PSIUP, che avevano come è noto presentato un ordine del giorno firmato dai compagni: Laccocci, Sandri, Bartesaghi, Lattanzio, Marras, Gotti e Aulio, hanno dichiarato di desiderare ad alcuni punti chiave di un ordine del giorno presentato successivamente dal PSI. In esso ha affermato il compagno Laccocci che il governo ha il dovere di assicurare il fatto che il disaccordo sussista su questa o quella formulazione, vi è una valutazione della crisi esistente nel MEC che certi aspetti coincideranno con quella dell'opposizione di sinistra. Di conseguenza, è stata data l'adesione alla seconda parte del documento socialista, il quale impegna il governo su tre questioni specifiche, e cioè: 1) proporre agli altri membri della comunità la revisione degli accordi agricoli per eliminare le conseguenze negative sull'economia italiana; 2) consultare il Parlamento prima di definire gli impegni circa il «Memorandum agricolo 1980» (piano Mansholt); 3) riferire in Parlamento sulle misure che intende prendere per armonizzare le politiche monetarie degli Stati membri e sulla posizione che intende sostenere in ordine all'imminente conferenza a terra all'Alja il 18 novembre.

Il problema è stato ripreso nel pomeriggio al Senato dal compagno Chiaromonte, intervenendo nel dibattito sulla legge monetaria internazionale. La cosa detta da Colombo in relazione alla crisi della politica agricola comunitaria - ha detto Chiaromonte - è uno dei più gravi problemi che il nostro paese ha in questo momento. La gravità della situazione, dopo l'isolamento della Francia in agosto e oggi della Germania di Bonn, la politica comunitaria è di fatto sospesa. La unica argomentazione usata dal ministro del Tesoro è che non si poteva fare diversamente dato che a Bonn non siede un governo nel pieno delle sue prerogative.

L'anno scorso - ha proseguito il senatore comunista - chiedemmo la sospensione del MEC agricolo, in una decisione che si svolse qui al Senato. Era una proposta positiva perché tendeva non già a chiudere il nostro paese in una assurda situazione, ma a modificare l'impostazione di una politica profondamente sbagliata. Oggi il MEC agricolo è in crisi e di fatto è sospeso. Ma questa è la vera situazione perché il MEC è stato svalutato e il marco rivalutato: la crisi è più antica e profonda. Prendere atto di questa sospensione di fatto è necessario per realizzare, da parte dell'Italia, una iniziativa che voglia modificare i principi e dei regolamenti della politica agricola comunitaria, nell'interesse dei lavoratori e dei consumatori, dell'agricoltura e della economia italiana.

Alla Camera - ha concluso Chiaromonte - il governo ha accettato oggi un ordine del giorno socialista che rivendica anch'esso una revisione della politica agricola comunitaria. I comunisti - lo preannunciano - sono intenzionati a suscitare una discussione parlamentare specifica intorno alla sospensione e alla revisione del MEC agricolo.

Nella seduta pomeridiana la Camera ha iniziato il dibattito sulla legge per l'inchiesta parlamentare sulle cause del biotismo in Sardegna, già approvata dal Senato. Sono intervenuti fra gli altri gli on. SANNA (PSIUP) e CARTA (DC). Il primo ha condotto una profonda critica alla impostazione restrittiva della legge stessa; anche il secondo, pur dichiarandosi favorevole nel complesso, ha avanzato serie riserve.

La sinistra dc attacca le posizioni di Piccoli

NELLA DC, dopo la sortita di Piccoli che ha minacciato le dimissioni qualora non si formi una maggioranza omogenea e funzionale al rilancio del quadripartito, la tensione si è accentuata, mentre la posizione del segretario politico si va facendo sempre più precaria. Nella nottata fra mercoledì e giovedì si sono susseguite fino a tarda ora le riunioni ed i contatti delle correnti in preparazione della riunione della direzione che dovrebbe aver luogo nella prossima settimana. Gli osservatori politici sono concordi nell'affermare che Piccoli appare in pericolo. La cronaca registra peraltro un aspro attacco al segretario del partito da parte del settimanale della «sinistra di base», *Politica*. Commentando i recenti risultati elettorali della Germania federale, il settimanale fa ampi riferimenti alla situazione italiana e scrive che se il centro sinistra quadripartito dal quale Piccoli non sa distaccarsi e diventasse una specie di «scelta di civiltà» non avrebbe altro destino che quello di amministrare gli squilibri esistenti.

Sindaci della RDT a Filetto



Una delegazione di sindaci della Repubblica democratica tedesca si è recata a Filetto di Camarda, il paese degli Abruzzi dove si svolse la feroce strage nazista comandata dall'allora capitano Deffregger. Gli effetti del popolo tedesco, rendendo omaggio alle vittime del massacro, hanno voluto manifestare i sentimenti della popolazione della RDT, ben lontani dal riconoscerne il «devo» dell'obbedienza in nome del quale l'attuale vescovo Deffregger difende il suo operato d'allora. Nella foto: gli ospiti depongono una corona sulla stele che ricorda il sacrificio del 17 fucilati.

Vivace scontro all'Istituto di pedagogia di Roma

Bambini disadattati: la destra dc contro la legge proposta dalle Acli

Sono 3 milioni i bimbi con difficoltà psichiche e sociali - Disadattata è la società che li respinge - Le iniziative dei comunisti - La proposta di legge dell'on. Foschi - Attacchi da destra e da sinistra

«Disadattato» o «inefficienza mentale»: questa l'etichetta che l'attuale sistema assistenziale italiano applica su quasi tre milioni di bambini, una etichetta che spesso equivale ad una condanna a vita, dietro la quale fiorisce e prospera una scandalosa industria, nota da molti anni, come è stata riferita, a Prato, Modena e insegnando. Una vergogna di cancellare, il più presto possibile.

Per ciò le forze politiche, sociali e culturali più avanzate del nostro paese, a medio e lungo termine, una riforma radicale dell'assistenza all'infanzia - una proposta di legge Minella (PCI) presentata al Senato - un convegno su «Diritti del bambino» nel maggio scorso a Roma sempre per iniziativa del PCI; ieri sera, infine, una tavola rotonda sul tema dell'assistenza sociale ed educativa specializzata in Italia alla facoltà di Magistero dell'Università di Roma su iniziativa dell'Istituto di Pedagogia diretto dal prof. Luigi Volpicelli.

Altre partecipazioni al dibattito furono quelle del Delfino (gruppo di sinistra) e di Gian Paolo Meucci, presidente del tribunale per i minori della Toscana, e l'on. Franco Foschi, delle Acli, presidente di una proposta di legge sulla materia.

In concreto la «tavola rotonda» ha avuto lo scopo di fare da trampolino di lancio della proposta di legge Foschi, un lancio che tuttavia ha suscitato reazioni vivaci ed anche aspre da destra e da sinistra. Vediamo l'attacco da destra, sferrato da una donna, che si è qualificata come moglie dell'onorevole Scannato (come che curiosamente figura fra i proponenti della proposta parlamentare in questione) ma precisando di parlare come dirigente del CIE (organizzazione femminile assistenziale cattolica) e di essere «organizzata religiosa». «Qui si degnano i ministri, si deride l'opera compiuta da sempre dalla Chiesa, si infangano tutto», ha esclamato con veemenza l'interlocutrice, pur ammettendo che le autorità competenti hanno mancato al loro obbligo di sorveglianza degli istituti di assistenza dove minori sono stati oggetto di violenza.

Vicino alla signora Scannato sociale si trovava Angela Giugliano, presidente dell'ONMI, uno degli enti maggiormente responsabili (assieme al ministero delle Interni) dell'attuale intollerabile situazione assistenziale. E si è capito molto bene che la «sensazione del deputato dc» proiettata anche a nome della presidente dell'ONMI e degli altri tra notabili democristiani a capo degli innumerevoli carrozzoni ed enti privati collegati alla Dc, è stata una sensazione religiosa.

In effetti la proposta di legge Foschi chiede una organizzazione assistenziale di tipo nuovo, che tolga ogni competenza in materia ai vari ministeri (quello dell'Interno in primo luogo) per assommarla al ministero della Sanità; inoltre prevede una articolazione periferica basata sulle Regioni, ai Comuni e consorzi di Comuni. La proposta chiede esplicitamente l'abolizione (anche se entro tre anni) di tutti i «servizi assistenziali esistenti». ONMI in primo luogo. Comprensibili, quindi, gli strilli di coloro che vedono minacciati centri di potere potentissimi dal punto di vista economico finanziario ed elettorale.

Da sinistra la proposta di legge socialista è stata contestata da un gruppo di giovani psicologi, sociologi e studenti che giudicano l'iniziativa come un tentativo di razionalizzazione dell'attuale sistema. La legge, hanno scritto gli studenti in un loro documento - mette in secondo piano l'opera di prevenzione e di rimozione delle cause sociali del disadattamento minorile (solo il 10% dei cosiddetti disadattati possono definirsi tali per recidiva, serietà, non golemo, ritardo grave, mentre la restante parte soffre di difetti di natura sociale). Per contro la legge esalta gli strumenti di diagnosi del disadattamento che sono privi di un serio valore scientifico - anche perché utilizzati da personale tecnico impreparato o assennato alle direttive del sistema - e che di fatto confermano una pratica di esclusione e di segregazione.

Un dibattito ed uno scontro, come si vede, molto vivace. E' questo, comunque, che l'iniziativa presa dai comunisti la scorsa primavera abbia aperto la via ad approfondimenti e confronti, mostrando soprattutto le reali possibilità di intese programmatiche e operative tra tutte le forze della sinistra che vogliono sanzionare l'attuale sistema assistenziale basato sul binomio carità violenza per iniziare la costruzione di un nuovo sistema che affermi i diritti del bambino e la dignità dell'uomo.

Concetto Testa

Intervento di Fortunati al Senato

Politica monetaria: critiche a Colombo

Le valutazioni ottimistiche del ministro Colombo sulla situazione monetaria internazionale e circa le prospettive della economia italiana sono state criticate da vari partiti, nel dibattito che ieri si è sviluppato al Senato.

Da parte loro, i senatori comunisti Fortunati e Chiaromonte hanno con fermezza attaccato rispettivamente la linea generale del governo e, in particolare, la inasprimento con cui il ministro Colombo ha affrontato i problemi connessi al MEC agricolo.

Il compagno Fortunati ha contestato le affermazioni del ministro del Tesoro, secondo le quali la creazione dei cosiddetti «diritti speciali di prelievo» costituisce un avvenimento di grande portata. Essa ha invece una parte sostanzialmente congiunturale. Fortunati ha anche richiamato l'attenzione del Senato sulla delicatezza del momento in relazione alla fluidità della situazione monetaria e politica nella Germania occidentale e sulle incertezze derivanti dalle fluttuazioni dei cambi. Problemi che non si esauriscono con discussioni ma su cui il Parlamento dovrà più approfonditamente tornare durante il dibattito sui Bilanci.

La crisi del sistema finanziario internazionale è però strutturale - ha detto Fortunati - per cui bisogna cambiare non aggiustare il sistema, detronizzando l'oro e il dollaro, tenendo conto della nuova realtà mondiale e se non si vuole accentuare il distacco fra le economie più evolute e quelle meno evolute. Difatti mantenere in piedi il sistema nella sua consistenza e aggiungere i diritti

Vecchietti parla davanti alla Pirelli

MILANO, 9. Il compagno Tullio Vecchietti, segretario nazionale del PSIUP, ha parlato questa mattina davanti alla Pirelli e, più tardi, davanti ai cancelli dell'Alfa Romeo.

Speciali di prelievo, la fluttuazione dei cambi e il ritorno delle «partite» - ha osservato ancora Fortunati - significa consolidare la supremazia egemonica del dollaro, e rendere sempre più pericolosa la manovra degli eurodollari, scaricando sugli altri paesi la inflazione degli Stati Uniti.

E al di là dell'instanzioso e degli eventuali vantaggi a breve termine, di fatto, si rafforza la linea politica di «economia e militare e aggressiva» dell'imperialismo americano.

Per altro è sullo sfondo della sua politica monetaria internazionale che il governo non combatte con sufficiente fermezza la fuga dei capitali all'estero e non ricorre a tutti i mezzi per accrescere gli investimenti pubblici.

D'altra parte - ha concluso Fortunati - non si possono stimolare gli investimenti privati con i cosiddetti fondi di investimento mettendo in discussione la nominatività dei titoli azionari e trincerando che avrebbe la «direzione internazionale» sui diritti di prelievo rispetto all'egemonia americana e del maggior peso che l'Europa avrebbe ora in tutti gli organismi monetari internazionali.

Concetto Testa

Intervento di Fortunati al Senato

Politica monetaria: critiche a Colombo

Le valutazioni ottimistiche del ministro Colombo sulla situazione monetaria internazionale e circa le prospettive della economia italiana sono state criticate da vari partiti, nel dibattito che ieri si è sviluppato al Senato.

Da parte loro, i senatori comunisti Fortunati e Chiaromonte hanno con fermezza attaccato rispettivamente la linea generale del governo e, in particolare, la inasprimento con cui il ministro Colombo ha affrontato i problemi connessi al MEC agricolo.

Il compagno Fortunati ha contestato le affermazioni del ministro del Tesoro, secondo le quali la creazione dei cosiddetti «diritti speciali di prelievo» costituisce un avvenimento di grande portata. Essa ha invece una parte sostanzialmente congiunturale. Fortunati ha anche richiamato l'attenzione del Senato sulla delicatezza del momento in relazione alla fluidità della situazione monetaria e politica nella Germania occidentale e sulle incertezze derivanti dalle fluttuazioni dei cambi. Problemi che non si esauriscono con discussioni ma su cui il Parlamento dovrà più approfonditamente tornare durante il dibattito sui Bilanci.

La crisi del sistema finanziario internazionale è però strutturale - ha detto Fortunati - per cui bisogna cambiare non aggiustare il sistema, detronizzando l'oro e il dollaro, tenendo conto della nuova realtà mondiale e se non si vuole accentuare il distacco fra le economie più evolute e quelle meno evolute. Difatti mantenere in piedi il sistema nella sua consistenza e aggiungere i diritti

La legge approvata alla Camera

Queste le nuove norme sul blocco dei fitti

Ecco il testo completo della nuova legge sui fitti che la Camera dei deputati ha approvato ieri con il voto della maggioranza governativa e del MSI:

Contratti

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di urgenza. In caso di opposizione che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data della esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto.

Su istanza del conduttore che non sia moroso il pretore, con le formalità di cui al secondo comma, può prorogare per più di tre mesi complessivi la data di esecuzione di cui al precedente comma quando sussistano validi motivi.

Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere concesso al conduttore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato.

Al conduttore moroso, che non abbia fruito del termine di grazia di cui al comma precedente, può parimenti essere concessa la proroga dell'esecuzione di cui al comma quinto, qualora provveda al pagamento delle pigioni scadute nel termine fissato dal pretore a seguito del ricorso del conduttore diretto ad ottenere la proroga. Detto termine non potrà essere inferiore a 20 giorni e superiore a 60.

Durante il periodo di proroga e di proroga il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

Affitti

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 e alle scadenze consuetudinarie successive, e si applicano per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purché il conduttore o i subconduttori, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

E' fatto altresì divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti al regime di blocco di cui alla legge 6 novembre 1963, n. 1444, aventi le caratteristiche di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decadenza dalla data di entrata in vigore della presente legge come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto al locatore, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente a tale data.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato a regime libero.

Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970 e si applicano quando il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a due milioni e cinquecentomila lire.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

Artigiani

Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, già prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore un'attività professionale, commerciale, organizzata o non lavoro proprio dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti - oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda - esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero un'attività artigianale con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 800.

La proroga non si applica quando il conduttore e il subconduttore siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigianale siano condotte congiuntamente da due o più persone deve aver riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le società costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché le imprese commerciali e artigiane organizzate in società, semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai dieci milioni.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonché le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad alberghi, pensioni o locande, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno.

Sfratti

«Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione deve, in deroga all'articolo 608 del codice di procedura civile, fare istanza al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile per chiedere che venga fissata la data della esecuzione».

Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Contratti

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di urgenza. In caso di opposizione che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data della esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto.

Su istanza del conduttore che non sia moroso il pretore, con le formalità di cui al secondo comma, può prorogare per più di tre mesi complessivi la data di esecuzione di cui al precedente comma quando sussistano validi motivi.

Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere concesso al conduttore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato.

Al conduttore moroso, che non abbia fruito del termine di grazia di cui al comma precedente, può parimenti essere concessa la proroga dell'esecuzione di cui al comma quinto, qualora provveda al pagamento delle pigioni scadute nel termine fissato dal pretore a seguito del ricorso del conduttore diretto ad ottenere la proroga. Detto termine non potrà essere inferiore a 20 giorni e superiore a 60.

Durante il periodo di proroga e di proroga il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

Affitti

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 e alle scadenze consuetudinarie successive, e si applicano per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purché il conduttore o i subconduttori, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

E' fatto altresì divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti al regime di blocco di cui alla legge 6 novembre 1963, n. 1444, aventi le caratteristiche di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decadenza dalla data di entrata in vigore della presente legge come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto al locatore, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente a tale data.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato a regime libero.

Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970 e si applicano quando il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigianale siano condotte congiuntamente da due o più persone deve aver riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le società costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché le imprese commerciali e artigiane organizzate in società, semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai dieci milioni.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonché le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad alberghi, pensioni o locande, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno.

Artigiani

Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, già prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore un'attività professionale, commerciale, organizzata o non lavoro proprio dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti - oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda - esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero un'attività artigianale con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 800.

La proroga non si applica quando il conduttore e il subconduttore siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigianale siano condotte congiuntamente da due o più persone deve aver riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le società costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché le imprese commerciali e artigiane organizzate in società, semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai dieci milioni.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonché le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad alberghi, pensioni o locande, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno.

Sfratti

«Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione deve, in deroga all'articolo 608 del codice di procedura civile, fare istanza al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile per chiedere che venga fissata la data della esecuzione».

Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

I canoni delle locazioni e sublocazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore un'attività professionale, commerciale o artigianale, organizzata o non lavoro proprio dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda - esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero un'attività artigianale con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 800.

La proroga non si applica quando il conduttore e il subconduttore siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale, artigianale, sia condotta congiuntamente da due o più persone deve aver riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le società costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché le imprese commerciali e artigiane organizzate in società, semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai dieci milioni.

Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970.

Ogni pattuizione contraria ai divieti di aumento del canone o che superi i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti di aumento o che superino i limiti previsti dal comma precedente, possono essere computate in conto pigioni e debbono essere restituibili fino a 6 mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato.

«Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per tutti i casi di locazione non può essere superiore a tre mensilità del canone di affitto e dovrà essere depositato in conto bancario vincolato ed i relativi interessi maturati dovranno essere accreditati al locatario».

Per il procedimento relativo alle misure del canone si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Oltre alle esenzioni previste in quest'ultimo articolo, sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro i ricorsi per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5. Prima della trattazione della causa il giudice deve, in ogni caso, esprire il tentativo di conciliazione.

Il ricorso per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5 è comunicato a cura della cancelleria al locatore. A cura della cancelleria è altresì comunicato alle parti il decreto di convocazione delle stesse.

Il termine stabilito dall'articolo 44-bis della legge 18 marzo 1968, n. 182, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Il termine stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogato con l'articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 4, di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971.

Il termine stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogato con l'articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 4, di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NOTA: gli articoli 10 e 11 concernono rispettivamente: il primo i comuni terremotati siciliani, il secondo i comuni alluvionati del 1966 (fra cui Firenze e Venezia). Sono stati accolti nel testo della commissione, secondo l'ammissione del relatore De Poli, accorpamenti solo dei emendamenti più ampi proposti dai comunisti.

2 SECOLI DI PITTURA MURALE

mostra di affreschi sinopie e graffiti del secolo XIV-XV

con l'apporto del Ministero delle P.A.T. - Roma

FRATELLI PALAZZOLI SPEDIZIONE AUTOMATA IN ABBONAMENTO

Spoleto

Se ne va la Giunta di centro-sinistra

Era stata eletta con l'appoggio del MSI - Manovre per consegnare il Comune a un commissario

Spoleto, 9. La Giunta di centro sinistra di Spoleto, che amministra la città all'insaputa del prefetto, ha rassegnato le dimissioni.

Nel corso della riunione del Consiglio comunale la DC ed i socialisti hanno confermato la loro chiusura verso le proposte avanzate dalle sinistre, secondo gli accordi raggiunti tra i partiti della coalizione, quelle dei venti consiglieri comunali

Direttore
GIAN CARLO PAJETTA

Condirettore
MAURIZIO FERRARA e SERGIO SEGRE

Direttore responsabile
Alessandro Cusi

Iscritta al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale di Roma - L'UNITA' autorizzazione a giornale morale n. 4655

DIREZIONE REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00186 - VIA DEI MURALI 10 - TELEFON. 06/583111

06/583112 06/583113 06/583114 06/583115 06/583116 06/583117 06/583118 06/583119 06/583120 06/583121 06/583122 06/583123 06/583124 06/583125 06/583126 06/583127 06/583128 06/583129 06/583130 06/583131 06/583132 06/583133 06/583134 06/583135 06/583136 06/583137 06/583138 06/583139 06/583140 06/583141 06/583142 06/583143 06/583144 06/583145 06/583146 06/583147 06/583148 06/583149 06/583150 06/583151 06/583152 06/583153 06/583154 06/583155 06/583156 06/583157 06/583158 06/583159 06/583160 06/583161 06/583162 06/583163 06/583164 06/583165 06/583166 06/583167 06/583168 06/583169 06/583170 06/583171 06/583172 06/583173 06/583174 06/583175 06/583176 06/583177 06/583178 06/583179 06/583180 06/583181 06/583182 06/583183 06/583184 06/583185 06/583186 06/583187 06/583188 06/583189 06/583190 06/583191 06/583192 06/583193 06/583194 06/583195 06/583196 06/583197 06/583198 06/583199 06/583200